

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

PERMESSO DI COSTRUIRE N.16/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(per i poteri conferitigli con Determinazione del Sindaco n°22 del 28/06/2019)



Vista la domanda presentata in data 12/07/2018, dalla signora *Iacono Carmela*, nata a *Pachino (SR)* il 05/02/1958 e residente in *Portopalo di C.P. (SR)* nel *Ronco di via Simeto n°9 C.F.: CNI CML 58B45 G2110*, registrata al n°7415 del protocollo generale, con la quale chiede il permesso a costruire per eseguire i lavori di *nuova costruzione di un fabbricato da destinare a deposito e garage*, posto in Portopalo di Capo Passero nella *via Giolitti ang. via Mississippi, distinto nel N.C.T. al foglio di mappa 39 p.la 1174*;

Vista la relazione tecnica e descrittiva e il progetto costituito da n.2 (due) tavole, allegati alla suddetta istanza, redatti dall'*Ing. Nicastro Pietro*, iscritto all'*Ordine degli Ingegneri* della provincia di Siracusa al n.1383;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico espresso in data 24/05/2019;

Vista l'autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, resa dall'*Ing. Nicastro Pietro* nella qualità di progettista, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 della L.R. 12.05.2010, n.11;

Vista l'autocertificazione sulle spettanze liquidate in correlazione all'incarico professionale ricevuto dalla committente, resa dall'*Ing. Nicastro Pietro*, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 co. 2 della L.R. 22.02.2019, n.1;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il CAPO IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n.1150, e la legge 6 agosto 1967, n.765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n.10;

Visto il D.P.R. 380/2001, recepito con L.R. 10/08/2016, n.16;

Visto l'art.2, comma 4 della L.R. n.17 del 31.05.1994;

Vista la denuncia presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data =====

Vista la Legge Regionale n.71 del 27.12.1978;

Vista la Legge n.64 del 02.02.1974;

Visto l'art.30 della Legge 9 agosto 2013 n.98;

Visto il bollettino di versamento, distinta n.77479941 del 06/12/2019, dal quale si evince che è stata versata, ai sensi della L.n°68/93, la somma di **€.400,00** (diconsi euro quattrocento/00), quali diritti di segreteria per il rilascio della presente concessione;

Preso atto che:

-La richiedente dichiara sotto la propria personale responsabilità di avere il necessario titolo a richiedere il permesso di costruire, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

DISPONE

Art.1 - Oggetto della concessione

Ai sigg. *Iacono Carmela e Scrofano Salvatore*, nati entrambi a *Pachino (SR)* rispettivamente il *05/02/1958* e il *03/02/1953* e residenti in *Portopalo di C.P. (SR)* nel *Ronco di via Simeto n°9 CC.FF.: CNI CML 58B45 G2110 – SCR SVT 53B03 G211A*, è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, il permesso di costruire per eseguire i lavori di *nuova costruzione di un fabbricato da destinare a deposito e garage*, posto in Portopalo di Capo Passero nella *via Giolitti ang. via Mississippi, distinto nel N.C.T. al foglio di mappa 39 p.lla 1174*, secondo il progetto costituito da n.1 (una) relazione tecnica e descrittiva e da n.2 (due) elaborati grafici, che in copia si allegano.

Art.2 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini degli artt.16 e 17 del D.P.R. n°380/2001, è determinato nella misura di **€ 3.014,40 (diconsi euro tremilaquattordici/40)**.

Di tale somma risulta versata la 1ª rata di **€ 753,60 (diconsi euro settecentocinquantaquattro/60)** tramite bollettino di c/c postale, distinta n.77477334 del 06/12/2019.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui agli artt.16 e 17 del D.P.R. n°380/2001 è determinata in **€ 1.443,15 (diconsi euro millequattrocentoquarantatre/15)**.

Tale somma sarà corrisposta con le modalità di cui all'art.44 della L.R. n°71/78.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di **€ 3.703,95** a mezzo di polizza fidejussoria n.2019/13/6473695 contratta in data 27/12/2019 con la Società **Italiana Assicurazioni S.p.a. - Agenzia (H17) di Milazzo (ME)**, integrata con **appendice del 10/01/2020**.

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art.15 della citata legge 28 gennaio 1977, n.10.

La presente concessione edilizia è rilasciata con salvezza del conguaglio degli oneri.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione della opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel Cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1-il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2-il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3-la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4-la data e il numero della presente concessione;
- 5-destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicare nell'art.1 delle leggi 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A..

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere allegata la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva assicurativa delle imprese coinvolte nel procedimento, resa dai titolari dell'impresa stesse.

Alla comunicazione di ultimazione lavori dovrà essere allegata dichiarazione del concessionario in merito alla destinazione dei materiali provenienti da scavi e/o demolizioni con l'indicazione, ove occorso, della discarica autorizzata a cui detto materiale è stato conferito. In tal caso la dichiarazione dovrà essere corredata di tutte le bolle di ingresso rilasciate dal gestore della discarica.

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il **VEDI RETRO** ed ultimati, e resi abilitati o agibili entro **TRE ANNI DALLA DATA DEL LORO INIZIO**.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5- Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6- Prescrizioni speciali

a) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cosa ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possano risentire dalla esecuzione di tale opera;

b) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;

c) Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale, previo pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

d) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- e) Gli assiti di cui alla lettera b od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata;
- f) A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;
- g) L'Ufficio Comunale si riserva delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- h) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;
- i) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore;
- l) I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, è di tre anni dalla medesima data.
- m) Di comunicare la data di inizio dei lavori.
- n) Il locale da recingere deve avere le seguenti dimensioni: larghezza ml. 1 su tutta la lunghezza della fronte. Altezza ml.2.
- o) Le malte e i calcestruzzi devono essere manipolati e approntati entro lo spazio recinto. L'eventuale ingombro di spazio pubblico, al di là di quello recintato, senza alcuna espressa autorizzazione apporterà la revoca della concessione.

Si allega alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale, *relazione tecnica e descrittiva*, all."A" e *progetto composto* da n.1 (uno) *elaborato grafico*, (Tav. unica), all."B" e *autocertificazione sanitaria ai sensi dell'art.96 L.R. 11/2010*, all."C".

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della presente Concessione Edilizia, nel rispetto della legge n°64/74.

Portopalo di Capo Passero li, 13.1 GEN. 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



(geom. Mario POIDOMANI)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa é subordinata.

Portopalo di Capo Passero li, 13.1 GEN. 2020

IL CONCESSIONARIO

IL TECNICO
INCARICATO:

Roberto Nicosia